



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori PINZGER e THALER AUSSERHOFER**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 LUGLIO 2011**

Modifica all'articolo 125 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di servizi e forniture in economia

ONOREVOLI SENATORI. – Con il presente disegno di legge si propone di modificare il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, entrato in vigore il 1° luglio 2006, con cui sono state apportate modifiche e innovazioni alle procedure di indizione delle gare per l'acquisto di beni e servizi e di stipula dei relativi contratti. Il suddetto codice è diventato «testo unico» in quanto in esso confluisce tutta la normativa degli appalti sia al di sopra che al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria. Con il successivo decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, è stato approvato il regolamento di esecuzione ed attuazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. L'articolo 125 del suddetto codice di cui al citato decreto legislativo n. 163 del 2006, prevede che le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate: *a)* mediante

amministrazione diretta; *b)* mediante procedura di cottimo fiduciario. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento. Il cottimo fiduciario invece, è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi dove si distingue tra l'affidamento dei lavori e l'acquisizione di forniture e servizi. Il disegno di legge in esame nel suo unico articolo prevede che per le acquisizioni di forniture e servizi di importo inferiore a 20.000 euro è consentito «l'affidamento diretto» da parte del responsabile del procedimento. Questa disposizione comporterebbe una riduzione del carico burocratico e permetterebbe di velocizzare gli incarichi pubblici.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. All'articolo 125 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a cinquantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento».

